API INDUSTRIA

ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI VERONA

# Newsletter

## Ufficio Ambiente e Sicurezza

## n. 4 - 2017

**Verona, 28 aprile 2017**

***VERONA***

Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138

Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966

www.apiverona.it e-mail: info@apiverona.net

**ADERENTE CONFIMI INDUSTRIA**

# SOMMARIO

*I testi integrali delle normative citate sono scaricabili sul sito www.apiverona.it nella sezione News A&S*

## NEWS AMBIENTE

**ALBO GESTORI AMBIENTALI - Procedura di rinnovo dell'iscrizione 3**
**ALBO GESTORI AMBIENTALI - Conservazione dei provvedimenti d'iscrizione 3**
**EMISSIONI IN ATMOSFERA - Dichiarazione F-Gas 2017 (dati riferiti all'anno 2016), emissioni di gas fluorurati ad effetto serra 4**

## NEWS SICUREZZA

**BANDO ISI INAIL 2016 - Inserimento online della domanda 5**
**RISCHIO SISMICO – Linee guida per le costruzioni, DM 58/2017 e DM 65/2017 6**
**SICUREZZA CANTIERI – Documento INAIL, riduzione del rischio nelle attività di scavo 6**
**SICUREZZA LAVORO - Ponteggi metallici fissi di facciata, volume Inail 6**

## NEWS AREA TECNICA

**ASCENSORI - Aggiornamento normativa, DPR n° 23/2017 7**
**COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA – Telefoni cellulari, indicazioni 7**
**CLP/REACH - Armonizzato il sistema di trasmissione delle informazioni sulle miscele pericolose, nuovo Allegato VIII del regolamento CLP 8**
**SOSTANZE PERICOLOSE - Piano nazionale controllo sui prodotti chimici - Anno 2017 9**
**REACH - Pre-registrazione sostanze pericolose entro il 31 maggio 2017 9**
**REACH - Guida alla registrazione - Versione 3.0 12**

## APPROFONDIMENTI

**SICUREZZA LAVORO - L'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze DUVRI 12**

# NEWS AMBIENTE

## ALBO GESTORI AMBIENTALI - Procedura di rinnovo dell'iscrizione

http://www.apiverona.it/albo-gestori-ambientali-procedura-di-rinnovo-delliscrizione/

Con Circolare n. 413 del 6 aprile 2017 il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha emanato alcune precisazioni in merito alla procedura ed alle tempistiche di rinnovo dell'iscrizione.

Secondo il regolamento ex DM 120/2014 art. 22, la richiesta di rinnovo dell'iscrizione può essere effettuata presentando un'autocertificazione 5 mesi prima della scadenza dell'iscrizione.

Nella circolare si precisa che se la presentazione della domanda di rinnovo avviene successivamente a questo termine di 5 mesi, il rinnovo potrebbe essere rilasciato, considerando i tempi necessari alle Sezioni per verificare la documentazione, dopo la data di scadenza dell'iscrizione in essere.

Con la conseguenza che, una volta scaduta la precedente iscrizione, fino alla notifica del provvedimento di rinnovo le relative attività non potranno essere svolte;

## ALBO GESTORI AMBIENTALI - Conservazione dei provvedimenti d'iscrizione

http://www.apiverona.it/albo-gestori-ambientali-conservazione-dei-provvedimenti-discrizione/

Con Delibera n. 4 del 22 marzo 2017 il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha individuato le corrette modalità di conservazione dei provvedimenti d'iscrizione rilasciati in formato elettronico.

In particolare detti provvedimenti devono essere conservati per le iscrizioni:

- dalla cat.1 alla 6, sui veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti;
- nella cat.1 per i centri di raccolta operanti ai sensi del D.M. 8/4/2008, presso il centro di raccolta;
- nella cat.8, intermediazione di rifiuti senza detenzione, presso la sede legale;
- nella cat.9, bonifica siti, e 10, bonifica di beni contenenti amianto, presso il cantiere dove si svolgono le attività di bonifica dei siti oggetto dell'iscrizione.

Unitamente ai provvedimenti va conservata la dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il fatto che il provvedimento è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo,

Tali prescrizioni sono applicabili anche per i provvedimenti già emessi.

**EMISSIONI IN ATMOSFERA - Dichiarazione F-Gas 2017 (dati riferiti all'anno 2016), emissioni di gas fluorurati ad effetto serra**
http://www.apiverona.it/emissioni-in-atmosfera-dichiarazione-f-gas-2017-dati-riferiti-allanno-2016-emissioni-di-gas-fluorurati-ad-effetto-serra/

*Fonte ISPRA*

Entro il 31 maggio 2017 deve essere presentata all'ISPRA la dichiarazione F-Gas, comunicazione annuale sulle quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati ad effetto serra. L'adempimento riguarda le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore e gli impianti fissi antincendio con carica di refrigerante non inferiore a 3 kg.

L'obbligo di trasmissione della dichiarazione f-gas è a carico dell'operatore, cioè della persona/società che ha l'effettivo controllo sul funzionamento tecnico dell'apparecchiatura/impianto. Pertanto, nella maggioranza dei casi l'operatore è il proprietario dell'apparecchiatura/impianto.

La dichiarazione deve essere presentata attraverso l'apposito portale Sinanet, previa registrazione per ricevere le relative credenziali di accesso. È possibile collegarsi al sistema on-line per la compilazione della dichiarazione F-Gas ai sensi dell'art.16, comma 1, del DPR 43/2012, riferita all'anno 2016.

Si ribadisce che, anche per quest'anno, che l'entrata in vigore del nuovo Regolamento UE n. 517/2014 non ha modificato struttura, criteri e contenuti della dichiarazione F-Gas. Il valore soglia che permette di stabilire se una apparecchiatura fissa è inclusa nel campo di applicazione della dichiarazione resta quindi fissato a **3 kg di gas fluorurato** ad effetto serra, non viene quindi applicata, ai fini della Dichiarazione F-Gas la nuova unità di misura espressa in $CO_2$ equivalenti.

Per la compilazione della Dichiarazione si rendono disponibili i seguenti documenti:
**istruzioni per la registrazione**
**istruzioni per la compilazione**
**istruzioni per il caricamento massivo**

A supporto della compilazione è inoltre disponibile l'elenco delle FAQ, dove sono riportate le risposte ai quesiti più frequenti posti dagli utenti. SI RACCOMANDA DI LEGGERLE ATTENTAMENTE in quanto gran parte delle problematiche incontrate dagli utenti sono affrontate in questa sezione.

**Collegamenti utili**
Un'informazione completa sul Regolamento (UE) n.517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra che abroga il precedente Regolamento (CE) n.842/2006 disponibile sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:
**Sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**

Per un'informazione completa sull'attuazione in Italia del Regolamento (CE) n.842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra disponibile sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:
**Sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**

Per un'informazione completa sulla dichiarazione ai sensi dell'art.16 comma 1 del DPR 43/2012, sul sito del Ministero dell'Ambiente:
**Sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**

Per informazioni sul Registro telematico nazionale delle persone e delle persone certificate:
**Gas Fluorurati - Registro nazionale**

**Supporto ai dichiaranti**
Contatti e assistenza sulla dichiarazione:**dichiarazionefgas@isprambiente.it**

# NEWS SICUREZZA

**BANDO ISI INAIL 2016 - Inserimento online della domanda**
**http://www.apiverona.it/bando-isi-inail-2016-inserimento-online-della-domanda/**

*Fonte sito www.inail.it*

Dal 19 aprile 2017, fino alle ore 18.00 del 5 giugno 2017, è disponibile nella sezione "accedi ai servizi online" l'applicazione informatica per la compilazione della domanda.

L'applicazione consente di:

- effettuare simulazioni relative al progetto da presentare
- verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità
- salvare la domanda inserita
- effettuare la registrazione della propria domanda attraverso l'apposita funzione presente in procedura tramite il tasto "invia".

Per accedere alla procedura di compilazione della domanda l'impresa deve essere in possesso delle credenziali di accesso ai servizi online (Nome utente e Password).
Per ottenere le credenziali di accesso è necessario effettuare la registrazione sul portale Inail, nella sezione "Accedi ai servizi online", entro e non oltre le ore 18.00 del 3 giugno 2017.

- Bando Isi 2016
  Modalità di partecipazione, avvisi pubblici e graduatorie relative al finanziamento.

**RISCHIO SISMICO – Linee guida per le costruzioni, DM 58/2017 e DM 65/2017**
**http://www.apiverona.it/rischio-sismico-linee-guida-per-le-costruzioni-dm-582017-e-dm-652017/**

*Fonte sito Ministero Infrastrutture Trasporti www.mit.gov.it*

Pubblicato sul sito del Ministro delle infrastrutture le "Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni", funzionali anche alla operatività della detrazione fiscale (c.d. "sisma bonus") prevista dalla Legge di Bilancio 2017, art. 1, comma 2, lettera c), per gli interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici".

Dette linee guida sono state approvate con DM n. 58 del 28 febbraio 2017, come modificato con DM n. 65 del 7 marzo u.s., sono contenute nell'allegato A, mentre l'allegato B presenta il modello di asseverazione da parte del progettista.

Il provvedimento individua otto classi di Rischio Sismico per valutare le costruzioni, mediante un unico parametro che tenga conto della sicurezza e degli aspetti economici, che vanno da A+ (corrispondente al rischio minore), A, B, C, D, E, F fino a G (corrispondente al rischio maggiore).

**SICUREZZA CANTIERI – Documento INAIL, riduzione del rischio nelle attività di scavo**
**http://www.apiverona.it/sicurezza-cantieri-documento-inail-riduzione-del-rischio-nelle-attivita-di-scavo/**

*Fonte sito www.inail.it*

Reso disponibile dall'INAIL un aggiornamento della guida "Riduzione del rischio nelle attività di scavo".

Nella nuova edizione viene messo a disposizione di datori di lavoro, responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, responsabili tecnici, committenti e addetti ai lavori uno strumento di semplice consultazione che, dopo una disamina delle principali caratteristiche dei terreni, dei problemi di instabilità, dei fattori organizzativi e ambientali, nonché delle possibili dinamiche infortunistiche, riporta pratiche soluzioni organizzative e istruzioni tecniche.

Dopo una disamina delle principali caratteristiche dei terreni, dei problemi di instabilità, dei fattori organizzativi e ambientali, delle possibili dinamiche infortunistiche, vengono riportate pratiche soluzioni organizzative e istruzioni tecniche.

Inoltre, al fine di fornire indicazioni più esaustive sulle misure di prevenzione e protezione da realizzare, sono riportati due nuovi capitoli riguardanti aspetti importanti e spesso sottovalutati, quali la sicurezza del cantiere stradale e i rischi di natura elettrica nelle attività di scavo.

Come per l'edizione precedente, in appendice, viene riportato un riepilogo delle principali disposizioni legislative e normative riguardanti la sicurezza nelle attività di scavo.

**SICUREZZA LAVORO - Ponteggi metallici fissi di facciata, volume Inail**
**http://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-ponteggi-metallici-fissi-di-facciata-volume-inail/**

Fonte www.inail.it

Reso disponibile dall'INAIL un volume sui "Ponteggi metallici fissi di facciata" contenente indicazioni sui dispositivi di collegamento montante-traverso realizzati con sistemi modulari, con definizione di una metodologia per prove di rigidezza e resistenza secondo la UNI EN 12811-3:2005.

Le prove sperimentali previste dalla normativa di fatto individuano il carico massimo per il dispositivo da sottoporre a prova come il fattore da cui partire per poter eseguire le prove stesse.

Il carico massimo non può essere noto prima della esecuzione delle prove, è necessario quindi eseguire delle prove preliminari, cosiddette pilota, per la stima di tale fattore.

È stata dunque ipotizzata una metodologia per la valutazione del dispositivo di collegamento montante traverso, compatibile con i requisiti generali imposti dalla UNI EN 12811-3:2005.

Lo studio comprende una fase analitica e una fase sperimentale che ha avuto lo scopo di acquisire elementi utili per la messa a punto della metodologia proposta.

## ASCENSORI - Aggiornamento normativa, DPR n° 23/2017

http://www.apiverona.it/ascensori-aggiornamento-normativa-dpr-n-232017/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15.03.2017 il DPR 10 gennaio 2017 n. 23 recante il "*Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori".*

Il nuovo decreto, in vigore dal 16 marzo 2017, si applica agli ascensori in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni destinati al trasporto di persone, oppure di persone e cose ovvero soltanto di cose, se il supporto del carico è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, ed è munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico.

Il provvedimento riguarda anche ai componenti di sicurezza per ascensori (elencati nell'Allegato III al regolamento) prodotti nell'Unione europea o importati da altri Paesi e utilizzati negli ascensori suddetti.

Il nuovo regolamento non si applica agli ascensori finiti e installati antecedentemente al 1999 e nel caso di:

- apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s;
- ascensori da cantiere;
- impianti a fune, comprese le funicolari;
- ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell'ordine
- apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori;
- ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
- apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni;
- apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto;
- apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all'accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine;
- treni a cremagliera;
- scale mobili e i marciapiedi mobili.

Vengono aggiornati gli obblighi per installatori, fabbricanti, importatori e distributori; in particolare gli installatori dovranno valutare la conformità dell'ascensore ai requisiti di salute e di sicurezza (secondo l'Allegato I) e conservare tutta la documentazione tecnica.

## COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA – Telefoni cellulari, indicazioni Agenzia Tutela Salute di Milano

http://www.apiverona.it/compatibilita-elettromagnetica-telefoni-cellulari-indicazioni-agenzia-tutela-salute-di-milano/

*Fonte www.ats-milano.it*

L'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano, ha messo a disposizione sul proprio sito nella sezione Salute e Ambiente documenti, materiali e informazioni su come usare telefoni cellulari, cordless e altri dispositivi analoghi per tutelare la salute.

Si tratta di dispositivi che emettono un campo elettromagnetico a radiofrequenza (onde radio). Non si conoscono ancora esattamente gli effetti sulla salute dei campi elettromagnetici prodotti da detti dispositivi; l'OMS ha classificato le radiofrequenze/onde radio come possibilmente cancerogene.

## CLP/REACH - Armonizzato il sistema di trasmissione delle informazioni sulle miscele pericolose, nuovo Allegato VIII del regolamento CLP

**http://www.apiverona.it/clpreach-armonizzato-il-sistema-di-trasmissione-delle-informazioni-sulle-miscele-pericolose-nuovo-allegato-viii-del-regolamento-clp/**

*Fonte eur-lex.europa.eu*

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea Serie L 78 del 23.03.2017 il regolamento UE 542 del 22 marzo 2017 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele mediante l'aggiunta di un allegato relativo alle informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria.

In particolare con questo regolamento vengono armonizzate non solo le informazioni che si devono trasmettere ma anche i formati da utilizzare.

Per alcune tipologie di miscele sono previste esenzioni agli obblighi di comunicazione del regolamento 2017/542, in particolare non c'è obbligo di comunicare informazioni su:

- miscele utilizzate a fini di ricerca e sviluppo e quelle utilizzate per attivi di ricerca e sviluppo orientate a processi e prodotti (PPORD);
- gas sotto pressione;
- esplosivi (esplosivi instabili e divisioni da 1.1 a 1.6).

Per le miscele immesse sul mercato per usi esclusivamente industriali è prevista una trasmissione limitata di informazioni a condizione che però che sia possibile accedere rapidamente ad ulteriori dettagli su tali prodotti, in particolare il numero di telefono o l'indirizzo di posta elettronica a cui le autorità designate, in caso di emergenza, possano far riferimento al fine di ottenere repentinamente le informazioni supplementari.

Ad ogni impresa verrà assegnato in fase di notifica un IDENTIFICATORE UNICO DI FORMULA (UFI). L'UFI è un codice alfanumerico unico che collega in maniera inequivocabile le informazioni riguardanti la composizione di una miscela o di un gruppo di miscele ad una specifica miscela o ad uno specifico gruppo di miscele.

Una volta generato, l'UFI dovrà essere stampato o apposto sull'etichetta della miscela pericolosa notificata e dovrà essere preceduto dall'acronimo "UFI" in lettere maiuscole ed in maniera visibile, leggibile e indelebile. Per le miscele pericolose ad uso industriale o per quelle non imballate, l'UFI potrà essere indicato nella Scheda dati di Sicurezza.

I termini per il nuovo processo di notifica, con riferimento all'immissione di nuove miscele dopo tali date, sono:

- 1° gennaio 2020 per miscele immesse sul mercato per l'uso da parte dei consumatori
- 1° gennaio 2021 per le miscele immesse sul mercato per uso professionale
- 1° gennaio 2024 per le miscele immesse sul mercato per uso professionale industriale

Per tutti coloro che hanno effettuato una notifica ai sensi dell'art. 45.1 prima di tali date avranno tempo per conformarsi fino al 1° gennaio 2025 a meno che non subentrino modifiche (All. VIII – Parte B punto 4.1) della miscela tali da dover richiedere l'adempimento immediato.

**SOSTANZE PERICOLOSE - Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici - Anno 2017**
**http://www.apiverona.it/sostanze-pericolose-piano-nazionale-delle-attivita-di-controllo-sui-prodotti-chimici-anno-2017/**

*Fonte Ministero della Salute*

Disponibile sul sito del Ministero della Salute il piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici per l'anno 2017

Il Piano, che ha periodicità annuale, è stato predisposto con la collaborazione del Gruppo Tecnico Interregionale REACH - CLP, con il Centro Nazionale delle Sostanze Chimiche, Prodotti Cosmetici e Protezione del Consumatore dell'Istituto Superiore di Sanità e la Rete dei laboratori di controllo in attuazione all'Accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015

Nel piano per quanto riguarda la tipologia di sostanze verso cui orientare il controllo vengono indicate: *"sostanze in quanto tali o contenute in miscele o articoli classificate come cancerogene, mutagene, reprotossiche, sensibilizzanti o identificate ai sensi dell'articolo 59 del regolamento REACH (SVHC e allegato XIV), o individuate nell'ambito delle restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento REACH; sostanze potenzialmente presenti in articoli destinati al consumatore finale, con particolare attenzione alle categorie più sensibili quali ad esempio lattanti, bambini, adolescenti, donne in gravidanza e/o destinati ad essere utilizzati da un elevato numero di persone; sostanze potenzialmente presenti in processi industriali largamente diffusi nel territorio."*

Per quanto concerne gli obiettivi del controllo, *"facendo riferimento alle metodologie proposte nei progetti REF e progetti pilota adottati dal Forum dell'ECHA, i controlli in materia di REACH e CLP consisteranno in: verifica della conformità con gli obblighi di autorizzazione; verifica degli obblighi di restrizione; verifica degli obblighi di pre-registrazione e registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele (Titolo II Regolamento REACH); verifica degli obblighi di notifica delle sostanze contenute in articoli (Titolo II Regolamento REACH); verifica della comunicazione all'interno della catena di approvvigionamento (Titolo IV Regolamento REACH); verifica della conformità delle (e)SDS (Allegato II al Regolamento REACH, come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830); verifica dell'obbligo di redigere la relazione sulla sicurezza chimica e dell'obbligo di applicare e raccomandare misure di gestione dei rischi (Titolo II e Titolo V Regolamento REACH); verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (Regolamento CLP); verifica degli obblighi di notifica della classificazione all'ECHA (articolo 40 Regolamento CLP); verifica della conformità con gli obblighi di conservazione delle informazioni (articolo 36 Regolamento REACH e articolo 49 Regolamento CLP); verifica degli obblighi di pubblicità (articolo 48 Regolamento CLP)."*

**REACH - Pre-registrazione sostanze pericolose entro il 31 maggio 2017**
**http://www.apiverona.it/reach-pre-registrazione-sostanze-pericolose-entro-il-31-maggio-2017/**

*Fonte Ministero Sviluppo Economico*

In materia di REACH, **la scadenza ultima per la pre-registrazione è il 31 maggio 2017**; per beneficiare dell'ultima scadenza di registrazione del 31 maggio 2018 è necessario procedere con la pre-registrazione entro il 31 maggio 2017.

Le aziende che producono o importano per la prima volta sostanze non cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione in quantitativi tra 1 e 100 t/anno possono pre-registrare le proprie sostanze entro 6 mesi dalla prima fabbricazione/importazione e comunque non oltre il 31 maggio 2017. Le imprese che non hanno pre-registrato entro il 31 maggio 2017 dovranno inviare un fascicolo di richiesta all'ECHA e registrare le proprie sostanze per avviare con la propria attività o procedere con attività esistente.

È possibile beneficiare di disposizioni specifiche per le sostanze soggette a regime transitorio, se la sostanza non viene pre-registrata entro il 1° dicembre 2008; infatti se si produce o importa una sostanza per la prima volta, si può in principio beneficiare della pre-registrazione tardiva. Se questo è il caso, occorre pre-registrare entro sei mesi dalla prima produzione o importazione di quantità comprese tra 1 e 100 tonnellate annue, non più tardi del 31 maggio 2017.

La pre-registrazione tardiva si applica anche a sostanze in regime transitorio contenute in articoli importati per la prima volta, per le quali è richiesta la registrazione. Anche i rappresentanti esclusivi sono incaricati della pre-registrazione tardiva se la sostanza di un produttore extra-UE è importata in UE per la prima volta (Guida alla registrazione, sezione 3.1). Ulteriori dettagli sono riportati nella sezione dedicata alla "Pre-registrazione di sostanze in regime transitorio" della Guida alla registrazione.

**Registrazione 2018**

Tutte le imprese dell'UE che fabbricano o importano sostanze chimiche nell'Unione Europea in quantitativi compresi tra 1 e 100 tonnellate all'anno per fabbricante o importatore, possono essere soggette all'obbligo di registrare queste sostanze presso l'ECHA ai sensi del regolamento REACH.

Le imprese che hanno fabbricato o importato per la prima volta dopo il 1° dicembre 2008 una o più sostanze soggette al cd. regime transitorio in quantitativi compresi tra 1 e 100 tonnellate all'anno per fabbricante o importatore, possono effettuare una pre-registrazione tardiva e rimandare al 31 maggio 2018 la presentazione della registrazione completa. La pre-registrazione tardiva è consentita entro 6 mesi dalla prima fabbricazione o importazione della sostanza e non oltre i 12 mesi precedenti la scadenza di registrazione (quindi, al massimo entro il 31 maggio 2017).

Laddove le suddette imprese fabbrichino o importino sostanze in quantitativi superiori a 100 tonnellate all'anno, esse sono obbligate a registrarle immediatamente. In caso di mancata registrazione le imprese devono cessare l'attività.

Le imprese che, invece, fabbricano o importano una o più sostanze soggette al cd. regime transitorio in quantitativi compresi tra 1 e 100 tonnellate all'anno per fabbricante o importatore, ed hanno pre-registrato queste sostanze entro il dicembre 2008, devono prepararsi a presentare una registrazione completa entro il 31 maggio 2018. Qualora ciò non avvenga, le imprese devono interrompere la produzione o l'importazione.

Poiché il processo di registrazione ai sensi del regolamento REACH non è immediato, è essenziale che le imprese si preparino con sufficiente anticipo. ECHA ha semplificato il processo di registrazione in 7 fasi. Ognuna di queste fasi è dettagliatamente descritta, con informazioni e suggerimenti chiave, nonché collegamenti ad altri documenti utili, sul sito dell'ECHA.

**REACH 2018**

Di seguito è riportata una sintesi delle 7 fasi del processo di registrazione:

1. Conoscere il portafoglio della propria azienda

Prima di tutto occorre individuare le sostanze che sono soggette alla registrazione con scadenza 31 maggio 2018 e decidere quali sostanze l'impresa vuole continuare ad immettere sul mercato. Bisogna assicurarsi di avere correttamente identificato le proprie sostanze in fase di pre-registrazione.

2. Trovare i co-dichiaranti
Tutti i co-dichiaranti della stessa sostanza fanno parte di un forum per lo scambio di informazioni sulle sostanze (SIEF). Sono tutti soggetti a due obblighi, ossia la condivisione dei dati scientifici e la registrazione collettiva. Nella banca dati dell'ECHA contenente le sostanze registrate è possibile cercare la propria sostanza al fine di determinare se essa sia già stata registrata o no. Se sì, occorre individuare il dichiarante capofila (probabilmente vi contatterà lui stesso); se non sono state registrate, occorre trovare i contatti dei potenziali registranti nelle pagine del pre-SIEF della singola sostanza.

3. Organizzare le attività con i co-dichiaranti
Una volta definito il modo di comunicare e di ripartire i compiti all'interno del SIEF, è necessario selezionare un dichiarante capofila incaricato di presentare il fascicolo di registrazione principale, per consentire ai co-dichiaranti di presentare i loro fascicoli di registrazione in qualità di membri. Le questioni da concordare all'interno del SIEF possono comprendere la ripartizione del carico di lavoro tra i membri del SIEF, la condivisione dei dati e delle spese. Se il dichiarante capofila ha già registrato, i nuovi registranti dovranno solo manifestare l'intenzione di unirsi alla trasmissione congiunta e accordarsi per la condivisione dei dati e dei costi.

4. Valutare rischi e pericoli della sostanza
Una parte importante delle attività da svolgere in seno al SIEF con i co-dichiaranti consiste nella raccolta delle informazioni relative a usi, rischi e pericoli della sostanza al fine di dimostrarne l'uso sicuro. Chi fabbrica o importa una sostanza in quantitativi maggiori di 10 tonnellate all'anno, deve preparare la valutazione della sicurezza chimica (CSA) e presentarla mediante una relazione sulla sicurezza chimica (CSR).

5. Preparare la registrazione sotto forma di fascicolo IUCLID
In seguito alle discussioni e allo scambio di dati all'interno del SIEF, il dichiarante capofila e ciascun membro dovrebbero avere tutte le informazioni disponibili per predisporre il proprio fascicolo di registrazione che dovrà essere creato con il software IUCLID, disponibile gratuitamente sul sito web dell'ECHA. Il fascicolo del dichiarante capofila dovrà essere presentato per primo e dovrà contenere tutte le informazioni che i co-dichiaranti devono presentare congiuntamente, come la classificazione e l'etichettatura della sostanza e, ove necessario, i sommari di studio (esaurienti). Il fascicolo di un co-registrante, invece, dovrà essere presentato successivamente all'invio del fascicolo del dichiarante capofila e dovrà contenere solo informazioni specifiche sull'azienda e sulla sostanza da questa prodotta e/o importata, gli usi identificati e i volumi prodotti/importati.

6. Presentare il fascicolo di registrazione
Dopo aver predisposto il fascicolo di registrazione con il software IUCLID, è necessario trasmetterlo mediante il sistema informatico centrale dell'ECHA, cd. REACH-IT.
Il dichiarante capofila deve presentate il proprio fascicolo di registrazione del capofila, gli altri membri del SIEF potranno presentare i loro fascicoli solo dopo che questo sia stato verificato dall'ECHA, pertanto si raccomanda di presentare il fascicolo del capofila con largo anticipo rispetto alla fine di marzo 2018. Infatti, se effettuerete la registrazione dopo la fine di marzo 2018, probabilmente riceverete la decisione dell'ECHA solo alla fine di agosto 2018. Ciò avrà ripercussioni sul dichiarante capofila perché risulterà non in regola con gli adempimenti REACH tra il 30 maggio 2018 e la fine di agosto, ma ancor più sui co-dichiaranti che non potranno presentare il proprio fascicolo prima di fine agosto e quindi saranno per un periodo ancora superiore non in regola con gli obblighi REACH. Se la registrazione verrà effettuata prima, l'ECHA tratterà il fascicolo entro tre settimane.
Sarà necessario pagare le tariffe (Allegato del Regolamento (UE) N. 253/2013 che modifica il Regolamento (CE) N. 340/2008) previste entro il termine indicato nella fattura che l'ECHA invierà tramite la casella di posta REACH-IT; in caso di mancato pagamento l'Agenzia rifiuterà il fascicolo. Dopo aver pagato la fattura, e previa accettazione della registrazione da parte dell'ECHA, l'impresa riceverà il numero di registrazione.

7. Tenere aggiornata la registrazione
La registrazione ai sensi del REACH non è un'operazione che si effettua una tantum e gli obblighi giuridici permangono anche dopo aver ricevuto il numero di registrazione. Occorre che le informazioni siano aggiornate per assicurare un uso sicuro delle sostanze chimiche.

Si segnala,infine, il sito www.echa.europa.eu dove trovare le Linee Guide e i Manuali per gli utenti utili ai fini della registrazione: Documenti di orientamento, Guide in pillole, Manuali dell'utente dell'Industria, Processi tramite REACH-IT

**REACH - Guida alla registrazione - Versione 3.0**
**http://www.apiverona.it/reach-guida-alla-registrazione-versione-3-0/**

*Fonte sito www.reach.gov.it*

Scopo della guida è quello di aiutare l'industria a comprendere quali compiti e obblighi deve adempiere per soddisfare i requisiti di registrazione ai sensi del Regolamento REACH.

Contiene descrizioni degli obblighi, integrate da spiegazioni e consigli pratici che, se possibile, vengono illustrati per mezzo di esempi.

E' rivolta a tutti i potenziali dichiaranti che abbiano o meno conoscenze specialistiche nel campo delle sostanze chimiche e della valutazione delle sostanze chimiche.

## APPROFONDIMENTI

**SICUREZZA LAVORO - L'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze DUVRI**
**http://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-lelaborazione-del-documento-unico-di-valutazione-dei-rischi-da-interferenze-duvri/**

*Fonte Inail*

L'art. 26 del d.l. 81/08 e s.m.i. ha introdotto per il Datore di Lavoro Committente l'obbligo di elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, denominato DUVRI, indicando le misure da adottare per eliminare, o ridurre al minimo, i rischi da interferenze in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'Impresa appaltatrice, o a lavoratori autonomi, all'interno della propria Azienda.

Il DUVRI è un documento unico per tutti gli Appalti e, pertanto, dinamico; di conseguenza tale valutazione deve essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, anche in relazione all'esecuzione di attività già appaltate.

Link all'approfondimento